



I soggetti privati dei loro diritti di usufrutto su terreni agricoli in Ungheria in violazione del diritto dell'Unione devono poter chiedere la reiscrizione di tali diritti nel registro fondiario o una compensazione

Ciò vale anche nel caso in cui essi non abbiano contestato in sede giurisdizionale la cancellazione illegittima di detti diritti

Nel 2013, l'Ungheria ha adottato una normativa che ha soppresso, a decorrere dal 1° maggio 2014, i diritti di usufrutto appartenenti a persone non aventi un vincolo di parentela con il proprietario dei terreni agricoli interessati situati in tale Stato membro.

La Grossmania, una società ungherese detenuta da persone fisiche cittadine di Stati membri diversi dall'Ungheria, era titolare di diritti di usufrutto che aveva acquistato su parcelle agricole situate in Ungheria. A seguito dell'estinzione ex lege, il 1° maggio 2014, di tali diritti di usufrutto, conformemente alla succitata normativa, gli stessi sono stati cancellati dal registro fondiario. La Grossmania non ha proposto ricorso avverso tale cancellazione.

Con la sua sentenza del 6 marzo 2018 nelle cause pregiudiziali SEGRO e Horváth ¹, la Corte di giustizia ha dichiarato che una normativa siffatta costituiva una restrizione ingiustificata al principio della libera circolazione dei capitali. Analogamente, con la sua sentenza del 21 maggio 2019 ², la Corte ha constatato che l'Ungheria, avendo adottato la normativa nazionale di cui trattasi, aveva violato il medesimo principio e il diritto di proprietà garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

A seguito della prima sentenza, la Grossmania ha chiesto alle autorità ungheresi di reiscrivere i suoi diritti di usufrutto nel registro fondiario. Tale domanda è stata tuttavia respinta con la motivazione che la normativa di cui trattasi era ancora in vigore e ostava alla reiscrizione richiesta.

La Grossmania ha proposto ricorso avverso tale decisione amministrativa dinanzi al Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Győr, Ungheria). Detto giudice chiede alla Corte se, nonostante la Grossmania non abbia contestato in sede giurisdizionale la cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, esso debba comunque disapplicare la succitata normativa nazionale e obbligare le autorità ungheresi a reiscrivere tali diritti.

Con la sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rammenta, anzitutto, che, nel caso in cui essa abbia già fornito una risposta chiara ad una questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto dell'Unione, come nella fattispecie oggetto della sentenza SEGRO e Horváth, il giudice nazionale deve fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione.

In particolare, dal momento che la normativa nazionale di cui trattasi è incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali, il giudice ungherese **non deve tener conto di tale normativa quando verifica la possibilità di respingere la domanda di reiscrizione.**

¹ Sentenza della Corte del 6 marzo 2018, SEGRO e Horváth, [C-52/16 e C-113/16](#) (v. altresì comunicato stampa n. [25/18](#)).

² Sentenza della Corte del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (Usufrutti su terreni agricoli), [C-235/17](#) (v. altresì comunicato stampa n. [65/19](#)).

Poi, giacché la Grossmania non aveva, all'epoca, contestato la cancellazione dei propri diritti di usufrutto, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione non esige, in linea di principio, che un organo amministrativo sia obbligato a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva, anche se quest'ultima è contraria al diritto dell'Unione. Tuttavia, la Corte sottolinea che **particolari circostanze possono obbligare un organo amministrativo nazionale a riesaminare una decisione siffatta per trovare un equilibrio tra la certezza del diritto e la legittimità alla luce del diritto dell'Unione**. Orbene, la normativa nazionale di cui trattasi **integra una violazione manifesta e grave sia del principio della libera circolazione dei capitali sia del diritto di proprietà**, garantito dalla Carta, e risulta aver avuto **ripercussioni economiche nefaste su vasta scala**. Così, nel contesto del perseguimento del suddetto equilibrio, **la legittimità alla luce del diritto dell'Unione riveste, nel caso di specie, una particolare importanza**.

Peraltro, la Corte osserva che, anche se la Grossmania non ha contestato in sede giurisdizionale la cancellazione dei suoi diritti di usufrutto, la normativa di cui trattasi è idonea a indurre in errore i precedenti titolari di tali diritti quanto alla necessità di impugnare l'atto di cancellazione per salvaguardare i loro diritti di usufrutto. Infatti, in forza della normativa nazionale, tali diritti si sono estinti «ex lege», vale a dire senza che fossero necessari atti successivi per attuare tale estinzione.

In tali condizioni, la Corte considera che, nell'ambito di una controversia relativa al rigetto di una domanda di reiscrizione di diritti di usufrutto soppressi, **gli organi giurisdizionali ungheresi non devono tener conto dell'atto di cancellazione di cui trattasi, anche nel caso in cui quest'ultimo sia divenuto nel frattempo definitivo**.

Infine, la Corte rileva che **è compito delle autorità e degli organi giurisdizionali ungheresi adottare tutti i provvedimenti idonei a eliminare le conseguenze illegittime provocate dalla normativa nazionale**. Siffatti provvedimenti possono consistere, innanzitutto, **nella reiscrizione nel registro fondiario dei diritti di usufrutto illegittimamente soppressi**. Nell'ipotesi in cui una siffatta reiscrizione fosse impossibile, in particolare, laddove essa pregiudicasse i diritti acquisiti in buona fede da soggetti terzi a seguito della cancellazione dei diritti di usufrutto di cui trattasi, **occorrerebbe riconoscere ai precedenti titolari dei diritti di usufrutto soppressi il diritto a una compensazione**, economica o di altro tipo, il cui valore sia idoneo a porre rimedio alla perdita economica derivante dalla soppressione di tali diritti. Inoltre, detti precedenti titolari hanno altresì diritto al risarcimento dei danni da essi subiti a causa di tale soppressione ove siano soddisfatte le condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte, e ciò risulta accadere nel caso di specie.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.